



## VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

### "BANCO DI SOLIDARIETÀ DI TERAMO"

L'anno 2026, il giorno 7 del mese di marzo, alle ore 19:00, presso l'abitazione del socio Mauro Ettore in via D. Ciccarelli a Nepezzano di Teramo, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Banco di Solidarietà di Teramo.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Sig. Serafino De Sanctis, il quale fatta constatare la presenza dei membri dell'Organo di Amministrazione nelle persone dei signori:

Serafino De Sanctis - Presidente dell'Organo di Amministrazione; Giancarlo Di Sabato - Consigliere, Lucia Anna Ulisse - Consigliere, Maria Cristina Ulisse - Consigliere, Giuseppe Crescentini - Consigliere, e fatta constatare, altresì, la presenza dei soci, in proprio, in numero di cinque su complessivi cinque, regolarmente iscritti nel registro Soci alla data di convocazione della presente assemblea, così come da foglio presenze che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Serafino De Sanctis, Presidente dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione e la Sig.ra Lucia Anna Ulisse quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche statutarie per adeguamento del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017);
2. Adempimenti successivi: iscrizione al RUNTS

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea, Sig. Serafino De Sanctis, il quale illustra ai soci la necessità, determinata dalla soppressione dell'Anagrafe delle Onlus con la conseguente impossibilità ad operare come Onlus, di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice



del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117) ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati, in quanto ritenuti obbligatori dal CTS e non espressamente vietati dal presente Statuto e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, durante la quale i soci manifestano la volontà di assumere la qualifica di ODV, all'unanimità approva il nuovo Statuto associativo e conferma che le attività di interesse generale, individuate nel nuovo statuto, afferiscono al medesimo oggetto sociale e al perseguimento delle stesse finalità.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 14 articoli si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione ODV successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione ODV.

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **Banco di Solidarietà di Teramo ODV**.

Considerato che le modifiche statutarie si sono rese necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno, dopo esauriente illustrazione degli adempimenti collegati alla iscrizione al RUNTS e alle agevolazioni di cui l'Associazione fruirà, l'Assemblea dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione del presente Statuto all'Agenzia delle Entrate e agli adempimenti conseguenti, ivi compresa la presentazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS.

Alle ore 20:00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Milose Lucio Onne

Il Presidente

Caputo

**AGENZIA DELLE ENTRATE**

Direzione Provinciale di Teramo

Ufficio Territoriale di Teramo

Il presente atto è stato qui registrato il 12/03/2026

di 110 serie 3

Versamento di ESENTE effettuato il 12/03/2026

**IL FUNZIONARIO**

**Marianna D'Amico**

\*firma su delega della Direttrice Provinciale GABRIELE MARINI

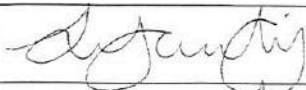
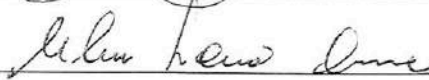


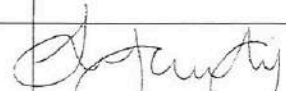
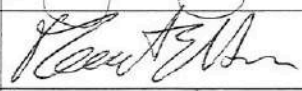
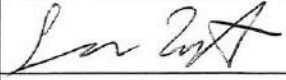
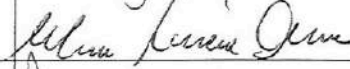
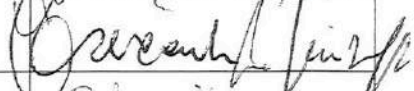
# FOGLIO PRESENZE

Assemblea Straordinaria del 07 marzo 2026

Nome e cognome

Firma

|                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Il Presidente<br>Serafino De Sanctis |  |
| Il Segretario<br>LUCIA ANNA ULISSE   |  |

|    | COGNOME NOME<br>ASSOCIATO | IN PROPRIO | PER DELEGA | FIRMA                                                                                 |
|----|---------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | DE SANCTIS SERAFINO       | X          |            |    |
| 2  | ETTORRE MAURO             | X          |            |   |
| 3  | DI SABATO GIANCARLO       | X          |            |  |
| 4  | BECCONE MARCELLO          | X          |            |  |
| 5  | TUPITI GENARO             | X          |            |  |
| 6  | DI MARIO DANIELA          | X          |            |  |
| 7  | LUCIA ANNA ULISSE         | X          |            |  |
| 8  | MARIA CRISTINA ULISSE     | X          |            |  |
| 9  | GIUSEPPE CRESCENTINI      | X          |            |  |
| 10 | CESARE SALVI              | X          |            |  |
| 11 |                           |            |            |                                                                                       |
| 12 |                           |            |            |                                                                                       |
| 13 |                           |            |            |                                                                                       |
| 14 |                           |            |            |                                                                                       |
| 15 |                           |            |            |                                                                                       |

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
"BANCO DI SOLIDARIETÀ DI TERAMO ODV"**

**ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

È istituito l'Ente di Terzo Settore, organizzazione di volontariato, denominato "Banco di Solidarietà di Teramo OdV" ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Ente assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ha sede in Teramo.

L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di trasferire la sede sociale e di istituire sedi operative secondarie.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta nei termini previsti dalla normativa vigente.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

L'utilizzo dell'acronimo ODV o della indicazione Organizzazione di Volontariato nella denominazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, negli atti, nella corrispondenza è obbligatorio, ma subordinato al perfezionamento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

**ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE**

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, di una o più attività di interesse generale volte a realizzare e favorire:

- a) La solidarietà in favore di persone afflitte da situazioni di svantaggio a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari ovvero determinate da condizioni di degrado, emarginazione o grave stato di difficoltà, sia in Italia che all'estero;
- b) gli aiuti umanitari in favore di collettività estere.

In quanto Organizzazione di Volontariato le sue attività sono svolte prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Essa intende operare in uno o più settori di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17 s.m.i. con particolare riguardo a quelle contraddistinte dalle lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, le seguenti attività:

- 1) raccolta e distribuzione a titolo gratuito di generi alimentari; a tal fine, individuate a le aziende del settore che abbiano problemi di stock ed eccedenze, o stipulate convenzioni con enti di raccolta, provvede alla distribuzione ai propri assistiti di pasti e/o generi alimentari in via temporanea o continuativa, anche attraverso l'apertura di appositi punti di distribuzione;
- 2) la realizzazione di studi, ricerche, progetti per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione con aziende del settore e/o con altri enti pubblici o privati;

3) la realizzazione di progetti ed iniziative finalizzate alla solidarietà ed assistenza delle persone bisognose in grave difficoltà psico-fisica, economica, sociale o familiare;

4) la realizzazione di centri di stoccaggio ed approvvigionamento di beni di prima necessità, alimentari e non da distribuire a titolo gratuito ai propri assistiti;

5) la promozione, costituzione ed amministrazione di strutture assistenziali e/o sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali (come ad esempio case di accoglienza, case famiglia, mense per i poveri, ecc.) idonee a rispondere ai bisogni di adulti e/o minori in situazione di disagio economico e/o familiare, favorendo la consapevolezza di un problema sociale, non privato;

6) la promozione, costituzione, amministrazione di organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano il disagio sociale in genere ed in particolare sul problema dell'autosufficienza economica dei settori più poveri della popolazione; alla promozione della cultura dell'accoglienza, dell'emergenza e della solidarietà organizzando incontri, convegni, dibattiti, con l'ausilio di pubblicazioni e testi inerenti gli scopi statutari dell'associazione;

7) all'intervento ed all'invio di personale specializzato e anche di volontari per solidarietà, fratellanza e per gli scopi prefissi dall'associazione a sostegno delle popolazioni locali e non in situazioni di emergenza provocate da calamità naturali o da eventi umani.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.LGS. 117/2017 s.m.i.

La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione opera nel rispetto della libertà ed uguaglianza dei soci e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo.

Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

### ART. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione:

- non meno di 7 persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- almeno 3 organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge.

Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale, dal momento in cui sarà operativo ed integrare il numero entro un anno.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Possono essere soci anche i minorenni, previa domanda di ammissione sottoscritta da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, i quali eserciteranno i loro diritti in assemblea. I predetti soci non possono ricoprire cariche sociali fino al raggiungimento della maggiore età, fatto salvo e impregiudicato ogni altro diritto.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio che, nella domanda, deve indicare le generalità ed il domicilio e dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione propone e di accettare e rispettare lo Statuto.

La deliberazione è comunicata all'associato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e annotata sul libro degli associati a cura dell'Organo di Amministrazione.

In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

Il candidato ha la facoltà di ricorrere, entro 30 giorni, avverso tale decisione all'Assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'Associazione, l'Organo di Amministrazione ha facoltà di proporre all'Assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, esclusione e decesso, interdizione o inabilitazione.

Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

L'esclusione è prevista

- quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti;
- si renda moroso nel pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dall'organo amministrativo;
- ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato.

Contro il suddetto provvedimento, il Socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

In ogni caso, le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

## ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione dell'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci;
- essere informati sulle attività dell'associazione con la pubblicazione di comunicazioni ufficiali eseguita anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati;
- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza



Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo competente.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

## ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (eventuale) e l'Organo di Revisione (eventuale).

## ART. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci, purché in regola con il versamento delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante e comunicata per iscritto agli associati mediante: lettera, mail o avviso affisso nella sede associativa.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza sempre che tutti partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Sam  
mev  
for  
rel  
on  
del.  
Giuliano H

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative ed iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati; a ciascun Socio spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Si applicano, i commi quarto e quinto dell'art.2372 c.c. in quanto compatibili.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

#### IN SEDE ORDINARIA:

1. Approvare il bilancio;
2. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Determinare la quota associativa annuale;
6. Deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci esclusi o non ammessi;
7. Approvare eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
8. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

#### IN SEDE STRAORDINARIA:

1. Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio stabilendo a chi esso andrà destinato;
2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

L'Assemblea ordinaria - presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante - è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione, di almeno il 50% più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente, il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante.

Per modificare lo Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare sulle operazioni di trasformazione e fusione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci, sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 30 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

### ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE – Consiglio Direttivo

L'Organo di Amministrazione – Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 membri.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I membri dell'Organo di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà comunque in carica fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, subentra il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione; nell'impossibilità di attuare tale modalità sarà l'Assemblea a ricostituire l'Organo con la nomina del nuovo componente, il quale subentrerà e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale.

L'organo di amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

L'organo di amministrazione nomina al proprio interno il rappresentante legale dell'associazione e il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione; dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni e in quelli esterni nei confronti dei terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

In caso d'urgenza, il Presidente assume i poteri dell'Organo di Amministrazione chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati, nella riunione immediatamente successiva, che dovrà contestualmente convocare. L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo medesimo eletto fra i presenti.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- nominare il presidente, il vice-presidente e il segretario;
- proporre all'Assemblea l'adozione dei regolamenti sui criteri di ammissione, valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto;

- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- stabilire la corresponsione dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate spettanti agli aventi titolo;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o almeno 3 membri dell'Organo di Amministrazione ne facciano richiesta.

Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto, per lettera o via mail da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura di un Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso.

L'Organo di Amministrazione redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messa a disposizione di tutti i soci, copia del rendiconto stesso.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)**

L'Organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi, per due esercizi consecutivi, due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## ART. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'Organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## ART. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

***Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.***

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. raccolte fondi;
6. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).
7. contributi dei soci annuali o straordinari stabiliti dagli organi dell'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, poi depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, dal momento in cui sarà operativo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto

dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

#### ART. 12 – LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali e la documentazione inerente l'associazione, facendone espressa richiesta per iscritto all'Organo di Amministrazione.

Tale richiesta, a cui l'organo dovrà dare riscontro entro trenta giorni, dovrà indicare il/i documento/i di cui prendere visione e/o estrarre copia, nel rispetto dei seguenti criteri:

- il richiedente dovrà indicare nell'istanza il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria cui saranno inviate, su richiesta, le copie digitali dei documenti richiesti;
- il richiedente dovrà inoltre visionare gli atti o libri durante gli orari indicati ed alla presenza di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo o suo delegato, con facoltà di estrarne copie a proprie spese e con modalità tali da non intralciare la gestione sociale.

In ogni caso, i soggetti richiedenti saranno tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno avuto conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Organizzazione in caso di loro indebito rivelazione e/o utilizzo. Eventualmente, l'Organizzazione potrà richiedere all'interessato la sottoscrizione di una dichiarazione di riservatezza con la quale il soggetto si impegna a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

#### ART. 13 – SCIoglimento o ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta dell'Organo di Amministrazione. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori*, preferibilmente scelti tra i propri associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

#### ART. 14 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Esente da imposta di bollo e registro ex art.82 comma 3 e 5 d.lgs.n.117 del 3/7/ 2017



Scuola media D. A. C. di C. di G. di S. di